(N. 321)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro dei Trasporti

(MATTARELLA)

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(PANETTI)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(MALVESTITI)

e col Ministro della Marina Mercantile

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 3 della legge 3 maggio 1949, n. 52, si stabilì che, agli effetti della determinazione delle rendite di infortunio, la misura della retribuzione annua deve essere computata da un minimo di lire 120.000 fino ad un massimo di lire 270.000 e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino ad un massimo di lire 427.500 per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire 360.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire 315.000, per gli altri ufficiali.

Con l'articolo 2 della legge 11 gennaio 1952, n. 33, si è stabilito che « la retribuzione minima annua di lire 120.000 e quella massima di lire 270.000, previste dall'articolo 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, sono elevate rispettivamente a lire 135.000 ed a lire 300.000 » senza accennare ad alcun aumento dei massimali per il personale di stato maggiore navigante.

Dall'esame di quest'ultimo provvedimento emerge che gli organi legislativi hanno omesso di tener presente la particolare preesistente situazione del predetto personale per cui la mancata revisione dei massimali nei loro confronti porta, tra l'altro, come conseguenza che la retribuzione massima del secondo ufficiale supera di appena 15 mila lire quella del marinaio.

Poichè non sussistono particolari motivi che abbiano indotto a tale omissione, è stato predisposto il presente disegno di legge con il quale ai massimali del personale di cui trattasi viene apportata la stessa percentuale di maggiorazione accordata agli altri lavoratori con la legge n. 33 sopra richiamata e cioè secondo il rapporto 270.000: 300.000. In tal modo il massimale di retribuzione per i comandanti e capi macchinisti è elevato ai fini del trattamento infortunistico, da lire 427.500 a lire 475.000; quello per i primi ufficiali di coperta e di macchina da lire 360.000, a lire 400.000 e quello per gli altri ufficiali da lire 315.000 a lire 350.000.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le retribuzioni massime annue previste dall'articolo 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, sono elevate per i comandanti e per i capi macchinisti a lire quattrocentosettantacinquemila, per i primi ufficiali di coperta e di macchina a lire quattrocentomila e per gli altri ufficiali a lire trecentoci nquantamila.